



DIPARTIMENTO I
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Firenze, lunedì 20 gennaio 2014

Prot. N° 0032327 del 20.01.2013
Da citare nella risposta
Cl 08 Cat. 11 Cas. 02 N°
Risposta alla lettera del ns. prot. n.

N°
Allegati n°

Eurocorporation

p.c.

Gestori rifiuti urbani

(Quadrifoglio,
AER,
Publiambiente,
Hera)

Consorzio RAEE

Arpat

Oggetto: problematiche segnalate in data 7/1/2014 da ditta Eurocorporation

Con la nota in oggetto, codesta ditta segnala che in seguito all'evoluzione normativa in materia di RAEE, non sono più dovuti accordi o convenzioni con i gestori pubblici riguardo al conferimento di rifiuti (RAEE) urbani dai centri di raccolta per urbani, in quanto, per come riferito a questa provincia, gli accordi vengono presi tra Eurocorporation e consorzio Raee e tra consorzio RAEE e gestori, senza che quest'ultimi siano neppure a conoscenza del soggetto che provvederà a raccogliere i rifiuti.

Sulla questione, preme innanzitutto sottolineare che il D.Lgs 151/2005 è normativa di settore, ma non va (e non può andare) in deroga ai principi fondamentali della normativa dei rifiuti ed in particolare sulla responsabilità di tutti i soggetti in gioco.

Al momento infatti che un detentore firma un formulario (in questo caso il gestore del servizio pubblico) si assume la responsabilità (in solido con gli altri soggetti interessati) che trasportatore e destinatario siano autorizzati ed idonei per quella specifica tipologia di rifiuto. Per questo motivo, anche qualora ci si avvalga di un intermediario (anche se questo è un Consorzio), i nominativi e gli estremi dei soggetti a cui dovranno essere conferiti i rifiuti, oggetto dell'intermediazione, devono essere comunicati in tempi utili perché i detentori facciano le verifiche del caso.

W:\Ulisse\iride\tmp\1549262.doc

I gestori pubblici dovranno essere a conoscenza, qualora conferiscano ad un impianto che non completi il recupero, ma che faccia solo e soltanto attività di messa in riserva (l'art. 7 del D.Lgs 151/2005 non fa riferimento solo e soltanto ad impianti di trattamento?) quali sono gli impianti finali, anche in considerazione, ad esempio, che ai fini del recupero è consentita la libera circolazione, ma solo sul territorio nazionale e comunque privilegiando il principio di prossimità.

E' competenza della provincia non soltanto l'attività di controllo sui flussi di rifiuti, ma anche l'attività di pianificazione sui rifiuti urbani, che deve mirare (anche se non è obbligatorio) ad ottenere l'autosufficienza della gestione dei vari rifiuti all'interno degli ATO, sulla base appunto del principio di prossimità.

L'indicazione riportata nell'autorizzazione della ditta Eurocorporation (peraltro uguale a quella di tutti i soggetti che abbiano richiesto rifiuti urbani a recupero) non vuole essere vessatoria; l'autorizzazione infatti non obbliga ad una convenzione con forme precise e predeterminate, ma richiede un semplice accordo, che può essere anche una nota con cui i gestori comunicano a chi conferiranno i propri rifiuti.

Nel caso in specie, si ritiene che l'adempimento possa essere assolto anche mediante l'invio da parte del consorzio di nota, con la quale quest'ultimo comunica contemporaneamente ai gestori, alla ditta e alla provincia, quali saranno i soggetti cui conferire i RAEE urbani e quali, nel caso che i primi non siano impianti di trattamento finale, completeranno il recupero.

Visto quanto sopra, come più volte spiegato a voce a codesta ditta e ad una rappresentante del consorzio, che aveva chiamato, non si ritiene di dover modificare l'atto vigente.

Distinti saluti.

Il Resp.le della
P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti
Inquinati
dott. Francesca Forni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> . L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze"